Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 13 marzo 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1975, registro n. 2 Difesa, foglio n. 291

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita « Sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

FACCO Isidoro, nato a Campo S. Martino (Padova) il 14 dicembre 1921 soldato della IV base tradotte militari Balcani. — Militare di scorta al complesso 186 della tradotta 176849, durante un attacco avversario nel tratto Larissa-Lamia, partecipava efficacemente alla difesa a fuoco organizzata dal comandante del complesso 186, che costringeva il nemico alla fuga, lasciando sul terreno alcuni morti. — 4 aprile 1943.

(2139)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Con decreto del 9 novembre 1974, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'argento al valor civile al capitano dei carabinieri Romeo MARTORELLI, con la seguente motivazione:

Libero dal servizio e a diporto con la figlioletta, non esitava ad affrontare, incurante del grave rischio, tre individui armati che, compiuta una rapina in una gioielleria, stavano per introdursi allo stesso scopo in un attiguo negozio. Con mossa fulminea immobilizzava e disarmava uno dei malviventi. ma, fatto segno a colpi di arma da fuoco da parte di altri banditi, veniva ferito. L'azione del valoroso ufficiale costringeva i rapinatori, disorientati, a darsi alla fuga, abbandonando la refurtiva, e permetteva altresì ai militari dell'Arma l'identificazione e il successivo arresto dei delinquenti. — Il 21 ottobre 1974 in Roma.

(1683)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1974, n. **874**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accertare un'eredità.

N. 874. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Emma Angiolina Ricciardelli ved. Tobia, con testamento olografo 16 febbraio 1970 pubblicato, a rogito del notaio dott. Cesare Gallavresi, in data 14 marzo 1972, n. 56943 di repertorio, n. 20356 di raccolta, registrato in data 20 marzo 1972 a Milano con il n. 5464, vol. 71/*A*, consistente in un appartamento sito in Milano, via Cadomosto n. 7, del valore presunto di L. 18.800.000, nonchè in obbligazioni, danaro e mobili vari, di cui all'inventario redatto dal notaio dottor Cesare Gallavresi.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 164

LEGGE 1° marzo 1975, n. **44**.

Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROVVEDIMENTI URGENTI

Art. 1.

Dopo l'espletamento dei concorsi per titoli previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai concorsi interni a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i posti ancora disponibili o che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1976 nelle qualifiche iniziali dei ruoli del personale impiegatizio di cui alle tabelle *B* e *C*, allegate al suindicato decreto n. 283 del 1971 e successive integrazioni, sono conferiti agli idonei dei concorsi banditi posteriormente al 1° gennaio 1961 e di quelli banditi alla data di entrata in vigore della presente legge secondo il seguente ordine:

1) idonei dei concorsi riservati per l'accesso ai ruoli, indetti ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264. La disposizione è applicabile anche agli idonei attualmente appartenenti a qualifica e carriera diversa da quella rivestita all'atto del concorso. Al personale nominato sono riconosciuti i benefici previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 662;

2) idonei dei concorsi previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

3) idonei di altri concorsi.

Qualora tra gli idonei di ciascun gruppo vi siano, per la medesima qualifica, idonei di diversi concorsi, si compila una sola graduatoria in base alla votazione conseguita da ciascun aspirante ridotta in centesimi. Nel caso di aspiranti con più di una idoneità si prende in considerazione quella con votazione più alta e si aggiunge un punto per ciascun'altra idoneità. A parità di votazione la preferenza è determinata a seconda dei criteri stabiliti dal quarto comma dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di concorsi banditi su base regionale o interregionale, a norma della legge 4 agosto 1965, n. 1027, le graduatorie di cui al precedente comma restano distinte secondo le modalità stabilite negli originari bandi di concorso ai fini della ripartizione dei posti conferibili, da effettuarsi sulla base del rapporto tra il numero complessivo dei posti messi a suo tempo a concorso ed il numero dei posti destinati ai singoli concorsi su base regionale o interregionale. Per gli idonei in più di un concorso si applicano le norme di cui al comma precedente.

Le nomine del suddetto personale avverranno a domanda da parte degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge

Art. 2.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare a quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è autorizzato a bandire pubblici concorsi, con termini abbreviati da stabilirsi nei relativi bandi, per l'assunzione del personale in relazione alle vacanze esistenti nei ruoli organici dell'Amministrazione delle antichità e belle arti di cui alla tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, dopo l'applicazione dell'articolo 1 della presente legge.

Entro otto mesi dalla data di pubblicazione del decreto che approva la graduatoria, l'amministrazione è tenuta ad assumere, oltre ai vincitori, gli idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili.

L'amministrazione è autorizzata a procedere all'espletamento dei concorsi se entro quindici giorni dall'inoltro dei relativi bandi agli organi di controllo non sia stato rifiutato il visto della Corte dei conti.

Gli impiegati nominati in prova vengono assunti in servizio, anche prima della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.

Art. 3.

I concorsi per la nomina del personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti non appartenente alla carriera direttiva sono banditi su base regionale.

Ai soli fini della formazione del ruolo nazionale, le singole graduatorie verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali, le riserve di posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

Art. 4.

Il personale appartenente ai ruoli di cui alle tabelle *B* e *C* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con gli aumenti previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, che di fatto presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici centrali del Ministero per i beni culturali ed ambientali e del Ministero della pubblica istruzione è collocato, a domanda, in ruoli ad esaurimento corrispondenti alle carriere e ai ruoli di provenienza, presso le predette amministrazioni.

Il personale iscritto nei ruoli ad esaurimento continua nella progressione delle carriere di appartenenza; i posti disponibili per le promozioni alle qualifiche superiori saranno calcolati rispettando le attuali proporzioni determinate dalla consistenza numerica dell'organico di ciascuna carriera e di ciascun ruolo.

Il personale che non presenti la domanda di passaggio viene restituito agli istituti di provenienza.

Il collocamento nei ruoli di cui al primo comma si attua con provvedimento dell'amministrazione ove il personale presta servizio, di concerto con i Ministeri per i beni culturali e ambientali e del tesoro.

Art. 5.

Nei casi di particolare urgenza le soprintendenze alle antichità e belle arti e gli istituti a ordinamento speciale provvedono, in economia o a trattativa privata, alla realizzazione di opere per la prevenzione antifurto e antincendio dei musei statali e degli istituti predetti, previo parere dei comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti per territorio.

I fondi neccessari per le opere di cui al primo comma, da attuare in economia, sono forniti alle soprintendenze e agli istituti a ordinamento speciale mediante apertura di credito, a norma delle vigenti disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

I soprintendenti sono autorizzati ad adottare, in luogo del Ministro per i beni culturali e ambientali, nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti previsti dagli articoli 14 e 15 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può provvedere direttamente in economia o a trattativa privata, qualora sia accertata la convenienza di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata:

a) all'esecuzione di lavori di conservazione, manutenzione, restauro, ripristino e sistemazione di cose mobili ed immobili, di interesse archeologico, storico o artistico;

b) all'esecuzione di scavi archeologici, nonché al trasporto del materiale archeologico rinvenuto ai luoghi di destinazione e all'affitto a breve termine di locali per il temporaneo deposito di tale materiale e degli strumenti necessari per i lavori di scavo;

c) all'esecuzione di ufficio di lavori a carico dei contravventori alle leggi di tutela artistica e paesistica;

d) all'esecuzione e all'acquisto di carte geografiche o topografiche, di rilievi aerofotografici e aerofotogrammetrici, di riprese fotografiche e cinematografiche anche aeree e sottomarine, di piante, rilievi, disegni ed altro materiale illustrativo, riguardante beni soggetti alle leggi di tutela artistica e paesistica.

Inoltre, quando siano accertate l'urgenza e la convenienza di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata, il Ministro per i beni culturali e ambientali può provvedere direttamente in economia o a trattativa privata:

a) all'esecuzione di indifferibili lavori di sistemazione museale;

b) a lavori in edifici destinati a sedi di raccolte statali di antichità ed arte, per i quali non provvedano altre amministrazioni;

c) all'acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, di impianti, di macchinari, di strumenti ed attrezzi per l'esecuzione di scavi archeologici, per la manutenzione e per il restauro di cose di antichità e d'arte, per la manutenzione, l'adattamento, l'arredamento, la sistemazione e la protezione di musei e zone archeologiche e monumentali;

d) all'esecuzione di opere connesse alla tutela degli immobili di interesse archeologico, storico o artistico e non rientranti tra quelle indicate nella lettera *a*) del comma precedente, quali il diserbamento, la disinfestazione, le recinzioni, le opere protettive, la sistemazione degli accessi e la costruzione di baracche per il ricovero di materiale di scavo e di attrezzature.

Salvo quanto previsto dall'articolo 9 della presente legge, per i lavori indicati nei commi precedenti si applica la disposizione contenuta nell'articolo 1, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Si applica inoltre l'articolo 9 dello stesso regolamento.

Art. 8.

Per i lavori da eseguirsi a trattativa privata si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e, in quanto applicabili, quelle previste dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e successive modificazioni e integrazioni.

I lavori da eseguirsi in economia sono regolati dalle norme previste dagli articoli 3, 4, 5, 7 e 10 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

Art. 9.

Nei limiti delle aperture di credito loro concesse e per una spesa non superiore a 15 milioni per ciascuna delle opere di cui all'articolo 7 della presente legge e al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi del Ministero per i beni culturali e ambientali possono, nella rispettiva competenza, provvedere in economia, senza bisogno dell'approvazione dei relativi progetti da parte dello stesso Ministero per i beni culturali e ambientali.

Quando sia necessario provvedere senza alcun indugio, i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi, previa redazione di apposito verbale, provvedono all'esecuzione in economia dei lavori di pronto intervento entro il limite di spesa di cui al comma precedente avvalendosi dei fondi in precedenza accreditati e, qualora questi ultimi non siano sufficienti, sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali per la prosecuzione dei lavori, indicando l'ulteriore fabbisogno di fondi.

In caso di mancanza di fondi i soprintendenti ed i capi degli istituti autonomi possono dare inizio ai lavori in economia fino al limite di 5 milioni, informandone contestualmente il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali concede l'autorizzazione a proseguire i lavori nei limiti della disponibilità del relativo capitolo di bilancio e accredita i fondi necessari.

Nei casi di cui al secondo comma, qualora l'importo complessivo dei lavori venga a superare il limite di 15 milioni, è necessaria l'approvazione del progetto con le modalità indicate nell'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

Art. 10.

Tutti coloro che esercitano il commercio di cose di interesse archeologico, artistico e storico dovranno denunciare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge o dall'inizio della loro attività al Ministero per i beni culturali e ambientali dati anagrafici del titolare dell'impresa, la ditta, la sede dell'impresa, il cognome e nome degli institori e procuratori.

I titolari delle imprese tengono un registro di entrata e di uscita degli oggetti, integrato con esaurienti descrizioni e con indicazione della provenienza e degli eventuali acquirenti; semestralmente copia di tale registro è consegnata alla soprintendenza alle gallerie, o a monumenti e gallerie e alle antichità competenti per territorio.

Chiunque esercita il commercio delle cose di cui al primo comma, senza aver effettuato la denuncia anzidetta, è punito con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000.

Art. 11.

L'antico opificio mediceo delle Pietre Dure, quale istituto specializzato per il restauro di opere d'arte operante sull'intero territorio nazionale è diretto da un soprintendente storico d'arte e dipende direttamente dalla Direzione generale antichità e belle arti.

All'opificio compete l'insegnamento del restauro, in particolare di quello relativo ad antiche opere di commesso e di arte minore, in coordinamento con l'Istituto centrale di restauro.

Art. 12.

Il personale che presta la sua opera presso i laboratori della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, della soprintendenza alle gallerie di Firenze, e della soprintendenza alle antichità di Firenze, per effetto di contratto a trattativa privata e che abbia maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni alla data di en-

trata in vigore della presente legge, se in possesso dei prescritti titoli e requisiti, può essere assunto a domanda nel ruolo esecutivo o del personale operaio di cui alle tabelle *B* e *C* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

L'immissione in ruolo è subordinata ad una relazione favorevole del direttore della Biblioteca nazionale centrale o del soprintendente alle antichità o del soprintendente alle gallerie di Firenze, concernente il servizio prestato, il rendimento, le attitudini ad esercitare le funzioni proprie della carriera nonché al superamento di una prova pratica relativa alle mansioni ricoperte.

A tal fine, il personale di cui al presente articolo è compreso fra quello indicato alla lettera *d*) dell'articolo 2 della legge di conversione del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657.

Art. 13.

E' abolita la distinzione tra sovrintendenze di prima e seconda classe.

Alla direzione delle sovrintendenze e degli istituti possono essere preposti soprintendenti con la qualifica di primo dirigente ovvero di dirigente superiore.

Art. 14.

All'onere finanziario di cui al presente titolo si provvede con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1975, trasferiti ad apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Titolo II

NUOVA DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 58 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'articolo 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale ».

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 59 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« Chiunque trasgredisce le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da L. 750.000 a L. 37.500.000 ».

Art. 17.

L'articolo 62 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichità e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000 ».

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 63 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« Chiunque ometta la denuncia prevista dall'articolo 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 32 è punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000 ».

Art. 19.

All'articolo 66 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è apportata la seguente modificazione:

nel primo comma le parole: « E' punita con la multa da L. 3.000 a L. 225.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « E' punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da L. 300.000 a L. 4.500.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge e successive modificazioni ».

Art. 20.

Il primo comma dell'articolo 68 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca le disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 è punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000 ».

Art. 21.

L'articolo 69 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 51 è punito con l'ammenda fino a L. 3.000.000 ».

Titolo III

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 22.

Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni che hanno competenza primaria in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio, nonché le attribuzioni delle province autonome di Trento e Bolzano.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1975

LEONE

MORO — SPADOLINI — COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 1° marzo 1975, n. 45.

Modifiche ed integrazioni al trattamento economico e normativo vigente in materia di pensioni di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra*)

Le tabelle *C* ed *F* annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

Art. 2.

(*Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità*)

L'assegno speciale annuo, non riversibile, previsto dall'articolo 1 della legge 18 ottobre 1969, n. 751, e dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è stabilito nelle seguenti misure annue:

tabella *E* - lettera *A*	L.	3.840.000
tabella *E* - lettera *A-bis* n. 1, n. 2, comma secondo, n. 3	»	2.100.000
tabella *E* - lettera *B*	»	1.380.000
tabella *E* - lettera *C*	»	1.116.000
tabella *E* - lettera *D*	»	1.020.000
tabella *E* - lettera *E*	»	870.000
tabella *E* - lettera *F*	»	720.000
tabella *E* - lettera *G*	»	583.200
prima categoria senza assegno di superinvalidità	»	324.000

Art. 3.

(*Indennità di assistenza e di accompagnamento*)

Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è accordata d'ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera *A*	L.	184.000
lettera *A-bis* n. 1	»	162.000
lettera *A-bis* n. 2, comma secondo e n. 3	»	126.500
lettera *A-bis* n. 2, comma primo	»	51.500
lettera *B*	»	45.000
lettera *C*	»	40.000
lettera *D*	»	35.000
lettera *E*	»	30.000
lettera *F*	»	25.000
lettera *G*	»	20.000

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere *A*; *A-bis* numeri 1), 2), comma secondo, 3); *B* numeri 1), 3), 4); *C*; *D*; *E* n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.

In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo, è ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere *A*; *A-bis* n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera *A*, possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare, i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento nella misura di L. 150.000 mensili.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

L'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sostituito dall'articolo 5 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è soppresso.

Art. 4.

(*Assegno rinnovabile*)

Il periodo massimo previsto per la concessione dell'assegno rinnovabile di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è ridotto da otto a sei anni.

Le rinnovazioni temporanee demandate alla competenza delle direzioni provinciali del Tesoro, in forza dell'ultimo comma dello stesso articolo 13, sono effettuate limitatamente al periodo massimo di rinnovabilità previsto dal comma precedente.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per quanto riguarda le concessioni pensionistiche a favore dei congiunti nei casi di inabilità temporanea.

Art. 5.

(*Ammissibilità delle istanze per aggravamento*)

Al primo comma dell'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aggiunto il seguente periodo:

« E' ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento ».

Art. 6.

(Salvaguardia dei diritti quesiti)

Resta salvo il diritto alla pensione o agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.

Art. 7.

(Decorrenza benefici)

I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonchè lo aumento dell'indennità di assistenza e di accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge stessa, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Ogni altro nuovo beneficio viene concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Se la domanda è presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 36 miliardi in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1975, quanto a lire 20 miliardi a carico del capitolo 6171 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 16 miliardi mediante riduzione del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *C*

GRADI MILITARI	CATEGORIE							
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Sottufficiali e truppa	600.000	540.000	480.000	420.000	360.000	300.000	240.000	180.000
Ufficiali inferiori	690.000	621.000	552.000	483.000	414.000	345.000	276.000	207.000
Ufficiali superiori	759.000	683.100	607.200	531.300	455.400	379.500	303.600	227.700
Ufficiali generali	834.900	751.410	667.920	584.430	500.940	417.450	333.960	250.470

TABELLA *F*

ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA'

NATURA DEL CUMULO	Annuo
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere *A*, *A*-bis e *B*	3.960.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere *A* e *A*-bis, e l'altra contemplata nelle lettere *C, D, E*	3.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera *B* e l'altra contemplata nelle lettere *C, D, E*	1.620.000
Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella *E*	1.200.000
Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella *A*	840.000
Per una seconda infermità della 2ª categoria della tabella *A*	510.000
Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella *A*	456.000
Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella *A*	402.000
Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella *A*	348.000
Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella *A*	294.000
Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella *A*	240.000
Per una seconda infermità della 8ª categoria della tabella *A*	174.000

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1974.

Istituzione della commissione per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che in attuazione della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale, sono in corso i lavori preparatori per l'elaborazione delle nuove norme processuali;

Ritenuta la necessità di evitare che l'efficienza del nuovo codice possa essere compromessa dal mancato coordinamento con leggi sostanziali e ordinamentali nonchè dall'inadeguatezza delle strutture necessarie;

Ritenuto che appare perciò opportuno istituire una commissione con l'incarico di individuare preventivamente, con riferimento alle caratteristiche fondamentali del nuovo codice, le conseguenti esigenze al fine di formulare, anteriormente all'entrata in vigore del codice, specifiche e concrete proposte per il necessario adeguamento;

Ritenuto che appare anche opportuno che la predetta commissione provveda, sino a quanto i lavori preparatori non saranno conclusi, a comparare le molteplici soluzioni eventualmente possibili sui vari problemi nell'ambito dei principi ispiratori della riforma e a suggerire le soluzioni che risultano preferenziali perchè importano un minore impiego di strutture e di personale;

Visto l'art. 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia una commissione con i compiti indicati nelle premesse.

Art. 2.

La predetta commissione è così composta:

1) Lapiccirella dott. Costantino, magistrato di Cassazione con funzioni direttive superiori presso la Corte suprema di cassazione di Roma, presidente;

2) Amoroso avv. Giuseppe, avvocato del foro di Milano;

3) Azzali prof. Giampiero, professore straordinario di istituzioni di diritto e procedura penale nell'Università di Pavia;

4) Bisazza-Terracini prof. avv. Oreste, avvocato del foro di Roma;

5) Bonavitacola dott. Oreste, magistrato di tribunale presso il tribunale di Velletri;

6) Bonavolontà dott. Vitaliano, primo dirigente presso la Corte suprema di cassazione;

7) Cassano dott. Umberto, cancelliere presso la Corte suprema di cassazione;

8) Coiro dott. Michele, magistrato di corte d'appello presso il tribunale di Roma;

9) Curatola prof. avv. Pasquale, avvocato, libero docente di diritto penale nell'Università di Firenze;

10) Dall'Ora prof. avv. Alberto, avvocato, libero docente di procedura penale nell'Università di Milano;

11) De Leone prof. avv. Ugo, avvocato, libero docente di procedura penale nell'Università di Roma;

12) De Matteo dott. Giovanni, magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori presso la procura generale presso la Corte suprema di cassazione;

13) Di Nicola dott. Enrico, magistrato di tribunale presso la procura della Repubblica di Roma;

14) D'Ovidio avv. Pietro, avvocato del foro di Roma;

15) Gianzi prof. avv. Giuseppe Antonino, avvocato, libero docente di procedura penale nell'Università di Roma;

16) Izzi Oreste, ufficiale giudiziario di Roma;

17) Lamonaca dott. Giuseppe, magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori presso il tribunale di Venezia;

18) Mazzanti dott. Manlio, magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori presso la procura generale presso la corte di appello di Firenze;

19) Minervini dott. Girolamo, magistrato di cassazione presso il Ministero di grazia e giustizia;

20) Nigro dott. Francesco, magistrato di cassazione presso il Ministero di grazia e giustizia;

21) Randi avv. Umberto, avvocato del foro di Milano;

22) Rizzo dott. Aldo Sebastiano, magistrato di tribunale presso il tribunale di Palermo;

23) Ruà Carmelo, ufficiale giudiziario di Roma;

24) Spagnuolo dott. Antonio, aggiunto giudiziario presso il Ministero di grazia e giustizia;

25) Squillante dott. Renato Alberto, magistrato di corte d'appello presso il tribunale di Roma;

26) Taviano dott. Antonio, direttore di sezione presso il Ministero di grazia e giustizia;

27) Tigano dott. Salvatore, magistrato di Cassazione con funzioni direttive superiori presso la Corte suprema di cassazione;

28) Verucci dott. Giovanni, magistrato di tribunale presso il tribunale di Roma;

29) Viola dott. Giuseppe, magistrato di corte d'appello presso il tribunale di Reggio Calabria.

Art. 3.

Ai partecipanti ai lavori della commissione spetta il trattamento di missione previsto dalle leggi vigenti e il compenso che sarà determinato con successivo decreto ministeriale nei limiti della spesa fissata dall'art. 4 della citata legge 3 aprile 1974, n. 108.

La spesa occorrente a norma del comma precedente prevista in L. 1.300.000 graverà per l'esercizio finanziario 1974 sul cap. 1065 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975
Registro n. 5 Giustizia, foglio n. 192

(2224)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1974.

Integrazione della commissione per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto 14 novembre 1974 con cui è stata istituita la commissione per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale;

Ritenuto che appare opportuno integrare detta commissione con altri componenti particolarmente esperti della materia;

Visto l'art. 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108;

Decreta:

Articolo unico

La commissione per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale costituita con decreto ministeriale 14 novembre 1974 è integrata con i seguenti componenti:

1) Romualdi avv. Nicola, avvocato del foro di Roma;

2) Pellingra prof. Benedetto, docente di diritto processuale penale nell'Università di Palermo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1974

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975
Registro n. 5 Giustizia, foglio n. 178

(2225)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1975.

Costituzione della commissione di sorteggio per la nomina dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità per i rimpatriati dalla Libia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto l'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con il quale viene indetta la sessione di esami di idoneità relativa agli anni 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 922, di proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 24 luglio 1974 con il quale viene indetta una sessione speciale di esami di idoneità per i rimpatriati dalla Libia;

Ritenuta la necessità di costituire la commissione che dovrà procedere alle operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità per la sessione speciale di cui al comma precedente;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' costituita, per i fini specificati in narrativa, la commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La commissione è così composta:

Presidente:

Puntillo dott. Stelio, vice direttore generale degli ospedali.

Componenti:

Pellegrino dott. Benedetto, presidente dell'ordine dei medici della provincia di Roma, delegato dal presidente della Federazione nazionale dell'ordine dei medici;

Leoni dott. Mario, dirigente medico del Ministero della sanità.

Componente con funzioni di segretario:

Camera dott.ssa Anna Paola, direttore di sezione, sede.

Il sorteggio avrà luogo presso il Ministero della sanità, in Roma, viale dell'Industria, alle ore 9 del giorno 18 marzo 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(2154)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1975.

Determinazione del prezzo d'acquisto di quantitativi di alcool, provenienti dalla distillazione di vini di produzione nazionale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, recante norme per la regolazione del mercato interno dell'alcool da vino, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., il compito di procedere, per un triennio successivo alla sua entrata in vigore, all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione al mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di alcool provenienti dalla distillazione di vini di produzione nazionale;

Visto in particolare il secondo comma dell'art. 1 del predetto decreto-legge, secondo il quale l'A.I.M.A. deve effettuare gli acquisti di alcool ai prezzi stabiliti con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Attesa la necessità di provvedere alla fissazione di tali prezzi e considerata, peraltro, l'opportunità di stabilirli per i quantitativi di alcool da acquistare nel primo anno di applicazione del decreto-legge sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

Nel primo anno di applicazione del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25 e per un quantitativo massimo di ettanidri 200.000 di alcool, gli acquisti saranno effettuati dall'A.I.M.A. al prezzo di L. 725 ad ettolitro e per grado alcolico.

Detto prezzo, applicabile a merce nuda partenza distilleria, è corrisposto per l'alcool rettificato buongusto, ottenuto dalla distillazione dei vini da pasto di produzione nazionale, avente i requisiti previsti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, sulla disciplina della produzione e del commercio dell'alcool etilico.

Il prezzo di cui al comma precedente è corrisposto anche per l'alcool con gradazione non inferiore a 90 gradi, idoneo soltanto per la denaturazione, a condizione che esso non superi il 6 % di ciascuna partita di alcool ceduta all'A.I.M.A.

Art. 2.

Gli acquisti da parte dell'A.I.M.A. possono avere per oggetto anche l'alcool etilico grezzo da vino con gradazione non inferiore a 52 gradi. In tal caso il prezzo di acquisto sopra indicato è decurtato di L. 100 per grado e per ettolitro a copertura delle spese di rettificazione.

Art. 3.

Nel primo anno di applicazione del decreto-legge 24 febbraio 1975. n. 25, le operazioni di acquisto dell'alcool, che riguarderanno con priorità il prodotto di cantine sociali o di altri enti ed organismi associativi, possono essere effettuate fino al 15 agosto 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2117)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 1967, riguardante la disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 7 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, con il quale gli è stata conferita la potestà di approvare l'elenco delle materie coloranti che possono essere impiegate nella colorazione delle sostanze alimentari, con determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche, dei requisiti di purezza, dei metodi di dosaggio negli alimenti, dei casi d'impiego e delle modalità d'uso;

Visto l'art. 5, lettera *f*), della precitata legge;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1967, e successive modificazioni, riguardante la disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico;

Considerata l'opportunità di provvedere, fino all'emanazione di norme legislative sulla produzione ed il commercio dei gelati, ad una disciplina organica della colorazione dei gelati stessi, che tenga conto dei problemi igienici, completando in tal senso le disposizioni previste dall'ultimo comma della sezione *B* del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 sopracitato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

L'ultimo comma della sezione *B* del decreto ministeriale 22 dicembre 1967, indicato nelle premesse, è sostituito dai seguenti articoli:

Art. 1. — La colorazione dei gelati può essere effettuata mediante l'impiego degli alimenti disciplinati dagli articoli 37 e 38 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni, nonchè mediante lo impiego dei « preparati per gelati » in pasta o in polvere, di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 1967, e successive modificazioni, purchè gli ingredienti naturali che ne caratterizzano il tipo, presenti nel prodotto finito, siano per natura, sostanza, qualità o proprietà nutritive, tali che non si incorra nei divieti di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 2. — Per « preparati per gelati », agli effetti del precedente art. 1, si intendono le miscele di più sostanze costituite da alimenti che possono essere addizionati con uno o più sostanze appartenenti ai seguenti gruppi:

1) additivi previsti per i gelati dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modificazioni;

2) aromi naturali;

3) coloranti, limitatamente a quelli elencati nel successivo art. 3.

I preparati suddetti sono considerati « semilavorati ». I relativi ingredienti debbono corrispondere alle disposizioni vigenti; gli additivi non debbono superare le dosi previste per il prodotto finito, giusta quanto disposto dall'art. 4 del decreto ministeriale 31 marzo 1965.

La presenza dei coloranti nelle suindicate preparazioni è consentita a condizione che esse vengano vendute con l'indicazione degli ingredienti e con tutte le informazioni che consentano all'utilizzatore di farne un corretto uso nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Art. 3. — E' consentito negli alimenti e nei « preparati » di cui all'art. 1 utilizzati per la colorazione dei gelati l'impiego dei seguenti coloranti:

E 102 tartrazina;
E 104 giallo di chinolina;
E 110 giallo arancio S (giallo tramonto FCF);
E 122 azorubina;
E 124 rosso cocciniglia A (rosso scarlatto Vittoria-Ponceau 4R);

E 127 eritrosina;
E 131 blu patent V;
E 132 indigotina (carminio di indaco);
E 140 clorofille;
E 141 complessi rameici delle clorofille e delle clorofilline;
E 150 caramello (1);
E 151 nero brillante BN;
E 152 nero 7984;
E 160 carotinoidi:
a) alfa, beta, gamma carotene;
b) bissina, norbissina (oriana, annatto);
c) capsantina, capsorubina;
d) licopina;
e) beta-apo-8'-carotenale (G. 30);
f) estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico (C 30);
E 161 xantofille:
a) flavoxantina;
b) luteina;
c) criptoxantina;
d) rubixantina;
e) violoxantina;
f) rodoxantina;
g) cantaxantina;
E 162 rosso di barbabietola, betanina;
E 163 antociani: antociani contenenti come aglicono soprattutto le seguenti antocianidi:
a) pelargonidina;
b) cianidina;
c) peonidina;
d) delfinidina;
e) petunidina;
f) malvidina.

Art. 4. — Salvo quanto previsto dall'art. 5, primo comma, del decreto ministeriale 22 dicembre 1967, è vietata la colorazione dei seguenti tipi di gelati:

a) al torrone, al cioccolato ed altri alimenti per i quali è vietata la colorazione;

b) al limone, alla panna o alla crema di latte.

E' altresì vietata la colorazione dei gelati per i quali l'uovo rappresenta l'alimento che ne caratterizza il tipo, ad eccezione dei gelati a base di zabaione, per i quali possono essere impiegati soltanto i coloranti E 102 (tartrazina) ed E 110 (giallo arancio S), nella dose massima complessiva di 50 ppm, oppure E 160 (carotinoidi). Il colorante E 150 (caramello) è consentito solo se presente nel vino marsala utilizzato.

Per i ghiaccioli non possono essere utilizzate quantità di coloranti superiori a 75 parti per milione se si impiega un solo colorante od a 130 parti per milione se si impiega più di un colorante. Il colorante E 150 (caramello) può essere utilizzato secondo buona tecnica industriale.

Art. 5. — La presente disciplina entra in vigore il 1° novembre 1975; sino a tale data è prorogata la disposizione transitoria di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 1967, sezione *B*, ultimo comma.

Roma, addì 6 marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1) Con esclusione del prodotto ottenuto mediante l'impiego di idrossido di ammonio, gas ammoniacale (ammoniaca gassosa) e sali di ammonio.

(2155)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di lingua e letteratura inglese, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1953)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato in comune di Marmirolo

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1078/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di reliquato della Roggia Gardesana in comune di Marmirolo (Mantova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 136, fronteggiante il mappale n. 33, della superficie di mq. 2680 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 16 luglio 1973 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1908)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato in comune di Ormelle

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1119/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato resosi disponibile a seguito dei lavori di rettifica del fiume Lia in comune di Ormelle (Treviso) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, mappale 93½, della superficie di mq 690 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 13 gennaio 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1910)

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo in comune di Travesio.

Con decreto 22 ottobre 1974, n. 61, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto che il decreto interministeriale 20 luglio 1965, n. 593/1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44 del 19 febbraio 1966, deve intendersi così rettificato: « E' disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del rio Agar, segnato nel catasto del comune di Travesio (Pordenone) al foglio n. 15, mappale 1692 (ex 703½) di mq 95 (anziché mq 54,86) come indicato nella situazione di mappa rilasciata il 25 luglio 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone; situazione di mappa che fa parte integrante del decreto stesso ».

(1909)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 26, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 5 dicembre 1969 dalla signora Grbac Anna, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 4744-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2014)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 53, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 17 gennaio 1970 dal sig. Marcac Josip, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5242-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2015)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 123, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 9 luglio 1970 dalla signora Lapajne Paula in Kogej, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 0352-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2016)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 322, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 10 novembre 1969 dal sig. Sirotnjak Diodato, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5809-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2017)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 7 marzo 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	632,30	632,30	631,90	632,30	633,75	632,20	632,20	632,30	632,30	632,30
Dollaro canadese	633,25	633,25	633 —	633,25	634,70	633,25	633,10	633,25	633,25	633,25
Franco svizzero . .	257,87	257,87	257,10	257,87	257,78	257,85	257,35	257,87	257,87	257,85
Corona danese . .	115,75	115,75	115,80	115,75	116,28	115,70	116 —	115,71	115,71	115,70
Corona norvegese .	128,14	128,14	128,10	128,14	128,68	128,10	127,97	128,14	128,14	128,10
Corona svedese . .	161,53	161,53	161,50	161,53	160,240	161,50	161,45	161,53	161,53	161,50
Fiorino olandese	265,95	265,95	266 —	265,95	266,61	265,90	265,80	265,95	265,95	265,95
Franco belga .	18,43	18,43	18,43	18,43	18,48	18,42	18,4150	18,43	18,43	18,40
Franco francese	151,10	151,10	150,29	151,10	151,15	151,10	150,75	151,10	151,10	151,10
Lira sterlina .	1531,10	1531,10	1532 —	1531,10	1534,30	1530,90	1531 —	1531,10	1531,10	1531,10
Marco germanico	273,25	273,25	272,89	273,25	273,02	273,20	273,10	273,25	273,25	273,25
Scellino austriaco .	38,51	38,51	38,50	38,51	38,76	38,50	38,465	38,51	38,51	38,50
Escudo portoghese .	26,33	26,33	26,40	26,33	26,45	26,30	26,29	26,33	26,33	26,30
Peseta spagnola . . .	11,34	11,34	11,36	11,34	11,385	11,32	11,3450	11,34	11,34	11,34
Yen giapponese . . .	2,2135	2,2135	2,2175	2,2135	2,221	2,20	2,2140	2,2135	2,21	2,21

Media dei titoli del 7 marzo 1975

Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
» 3,50 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Riforma fondiaria)	—
» 5 % (Città di Trieste)	—
» 5 % (Beni esteri)	—
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	—
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	—
» 5,50 % » » 1969-84 . .	—
» 6 % » » 1970-85 .	—
» 6 % » » 1971-86 . .	—
» 6 % » » 1972-87 . . .	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	—
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	—
» » » 5 % 1977 . .	—
» » » 5,50 % 1977	—
» » » 5,50 % 1978	—
» » » 5,50 % 1979 . . .	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	—
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	—
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	—
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	—
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	—
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	—
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	—
» poliennali 7 % 1978	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 marzo 1975

Dollaro USA	632,25
Dollaro canadese	633,175
Franco svizzero	257,61
Corona danese	115,855
Corona norvegese	128,055
Corona svedese	161,49
Fiorino olandese	265,875
Franco belga	18,422
Franco francese	150,925
Lira sterlina	1531,05
Marco germanico	273,175
Scellino austriaco	38,487
Escudo portoghese	26,31
Peseta spagnola	11,342
Yen giapponese	2,214

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1974 valevole per il 1° semestre 1975

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5 % 1935	87,95	85,45	79,16	76,91
2	Redimibile 3,50 % 1934	100,05	98,30	90,05	88,47
3	» 3,50 % (Ricostruzione)	82,45	80,70	74,21	72,63
4	» 5 % »	85,25	82,75	76,73	74,48
5	» 5 % (Riforma Fondiaria)	85,55	83,05	77,00	74,75
6	» 5 % (Prestito Nazionale Trieste)	84,05	81,55	75,65	73,40
7	» 5 % (Beni Esteri 1954-79)	83,65	81,15	75,29	73,04
8	» 5,50 % (Edilizia Scolastica 1967-82)	83,25	80,50	74,93	72,45
9	» 5,50 % » » 1968-83)	82,95	80,20	74,66	72,18
10	» 5,50 % » » 1969-84)	87,05	84,30	78,35	75,87
11	» 6 % » » 1970-85)	88,75	88,75	79,88	73,04
12	» 6 % » » 1971-86)	88,75	88,75	79,88	77,18
13	» 6 % » » 1972-87)	88,25	85,25	79,43	76,73
14	Certificati di Credito del Tesoro 5 % 1976	102,85	100,35	92,57	90,32
15	» » » 5,50 % 1976	102,80	100,05	92,52	90,05
16	» » » 5 % 1977	102,40	99,90	92,16	89,91
17	» » » 5,50 % 1977	103,25	100,50	92,93	90,45
18	» » » 5,50 % 1978	102,65	99,90	92,39	89,91
19	» » » 5,50 % 1979	102,65	99,90	92,39	89,91
20	Buoni del Tesoro Novennali 5 % 1° aprile 1975 I emissione	98,95	96,45	89,06	86,81
21	» » » 5 % 1° ottobre 1975 II emissione	96,55	94,05	86,90	84,65
22	» » » 5 % 1° gennaio 1977	89,25	86,75	80,33	78,08
23	» » » 5 % 1° aprile 1978	86,65	84,15	77,99	75,74
24	» » » 5,50 % 1° gennaio 1979	89,40	86,65	80,46	77,99
25	» » » 5,50 % 1° gennaio 1980	88,10	85,35	79,29	76,82
26	» » » 5,50 % 1° aprile 1982	86,60	83,85	77,94	75,47
27	» » Poliennali 7 % 1978	96,05	92,55	86,45	83,30
	Titoli garantiti dallo Stato				
28	Prestito Unificato Città di Napoli 5 % (1881-1980)	87,50	85,00	78,75	76,50
29	» Obbligazionario Città di Napoli 6 % (1968-88)	76,10	73,10	68,49	65,79
30	Cassa di Risparmio di Bologna 4 % - Conversione	90,75	88,75	81,68	79,88
31	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 4 % - Conversione	96,00	94,00	86,40	84,60
32	Consorzio Naz. Credito Agrario - Miglioramento 5 % S.S. 1958-88 E	69,90	67,40	62,91	60,66
33	» » » » » 5 % S.S. Olivicoltura	97,50	95,00	87,75	85,50
34	E.N.E.L. 6 % (1965-1985) I emissione	76,95	73,95	69,26	66,56
35	» 6 % (1965-1985) II »	77,20	74,20	69,18	66,78
36	» 6 % (1966-1986) I »	75,75	72,75	68,18	65,48
37	» 6 % (1966-1986) II »	76,30	73,30	68,67	65,97
38	» 6 % (1967-1987)	74,95	71,95	67,46	64,76
39	» 6 % (1968-1988) I emissione	74,50	71,50	67,05	64,35
40	» 6 % (1968-1988) II »	73,85	70,85	66,47	63,77
41	» 6 % (1969-1989) I »	74,15	71,15	66,74	64,04
42	» 6 % (1969-1989) II »	74,50	71,50	67,05	64,35
43	» 7 % (1970-1985)	85,75	82,25	77,18	74,03
44	» 7 % (1971-1986)	84,50	81,00	76,05	72,90
45	» 7 % (1972-1987)	83,40	79,90	75,06	71,91
46	» 7 % (1972-1992)	81,00	77,50	72,90	69,75
47	» 7 % (1973-1993)	81,15	77,65	73,04	69,89
48	» Europa 6 % (1965-1980)	87,10	84,10	78,39	75,69
49	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « A » (1966-1986)	75,15	72,15	67,64	64,94
50	» » » 6 % s.s. « B » I emissione (1966-1996)	75,45	72,45	67,91	65,21
51	» » » 6 % s.s. « B » II » (1967-1996)	81,75	78,75	73,58	70,88
52	» » » 6 % s.s. « B » III » (1968-1998)	85,95	82,95	77,36	74,66

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1974 valevole per il 1° semestre 1975*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
53	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « B » IV emissione (1969-1999) . .	87,65	84,65	78,89	76,19
54	» » » 6 % s.s. « B » V » (1970-2000) . .	96,05	93,05	86,45	83,75
55	» » » 7 % s.s. « B » I » (1970-2000) . .	103,50	100,00	93,15	90,00
56	» » » 7 % s.s. « B » II » (1971-2001) . .	104,50	101,00	94,05	90,90
57	» » » 6 % s.s. « C » I » (1966-1996) . .	73,95	70,95	66,56	63,86
58	» » » 6 % s.s. « C » II » (1967-1996) . .	70,40	67,40	63,36	60,66
59	» » » 6 % s.s. « C » III » (1968-1998) . .	70,50	67,50	63,45	60,75
60	» » » 6 % s.s. « Autostrade » I emiss. (1968-1998) .	71,65	68,65	64,49	61,79
61	» » » 7 % s.s. « Autostrade » I » (1970-1998) .	77,95	74,45	70,16	67,01
62	» » » 7 % s.s. « Autostrade » 1972-2001)	77,80	74,30	70,02	66,87
63	E.N.I. 6 % (1965-1980) II serie	91,55	88,55	82,40	79,70
64	I.M.I. 6 % Fin. medie e picc. Ind. Manif. (1966-1983)	88,75	85,75	79,88	77,18
65	» 6 % » » » » » (1968-1983)	87,90	84,90	79,11	76,41
66	» 6 % s.s. « Autostrade » (1968-1998)	71,10	68,10	63,99	61,29
67	» 7 % s.s. » (1974) II serie	78,25	74,75	70,43	67,28
	Obbligazioni bancarie internazionali				
68	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5 % (1961-1976) .	87,70	85,20	78,93	76,68
69	» » » » » 7 % (1972-1987) .	67,55	64,05	60,80	57,65
70	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 5 % (1962-1977) . . .	86,15	83,65	77,54	75,29
71	» » » » » 6 % (1965-1985) . . .	73,95	70,95	66,56	63,86
72	» » » » » 6 % (1966-1986) . . .	73,65	70,65	66,29	63,59
73	» » » » » 6 % (1967-1987) . .	73,95	70,95	66,56	63,86
74	» » » » » 6 % (1968-1988) . .	73,50	70,50	66,15	63,45
75	» » » » » 7 % (1971-1986) . .	84,60	81,10	76,14	72,99
76	» » » » » 7 % (1972-1987) .	79,70	76,20	71,73	68,58
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
77	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % (1955/66 - 62/94)	67,60	65,10	60,84	58,59
78	» » » 6 % Serie trentennale	70,75	67,75	63,68	60,98
79	» » » 7 % » »	77,05	73,55	69,35	66,20
80	» » » 5,50 % » »	71,00	68,25	63,90	61,43
81	» » » 5 % Case agr. s.s. (1962-1982)	84,25	81,75	75,83	73,58
82	» » » 6 % » » » I emiss. (1964-1984) .	79,25	76,25	71,33	68,63
83	» » » 6 % » » » II » (1965-1985) .	78,60	75,60	70,74	68,04
84	» » » 6 % » » » III » (1966-1986) .	80,40	77,40	72,36	69,66
85	» » » 6 % Dotazione I emiss. (1965-1985) . .	80,65	77,65	72,59	69,89
86	» » » 6 % » II » (1966-1986) . .	78,30	75,30	70,47	67,77
87	» » » 6 % Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986)	75,95	74,95	68,36	67,46
88	» » » 6 % » » » II » (1967-1987)	78,45	75,45	70,61	67,91
89	» » » 6 % » » » III » (1968-1988)	76,60	73,60	68,94	66,24
90	» » » 6 % » » » IV » (1969-1989)	80,25	77,25	72,23	69,53
91	» » » 6 % » » » V » (1969-1989)	78,15	75,15	70,34	67,64
92	» » » 6 % » » » VI » (1970-1990)	75,95	74,15	69,44	66,74
93	» » » 7 % » » Vent. I » (1970-1990)	77,75	74,25	69,98	66,83
94	» » » 7 % » » » II » (1971-1991)	81,40	77,90	73,26	70,11
95	» » » 7 % » » » III » (1971-1991)	81,25	77,75	69,98	73,13
96	» » » 7 % » » » IV » (1972-1992)	81,30	77,80	73,17	70,02
97	» » » 7 % » » » V » (1972-1992)	81,60	78,10	73,44	70,29
98	» » » 7 % » » » VI »	82,15	78,65	73,94	70,79
99	» » » 7 % » » » VII »	81,60	78,10	73,44	70,29
100		81,25	77,75	73,13	69,98
101	» » » 6 % A.N.A.S. s.s. (1967-1996)	73,70	70,70	66,33	63,63
102	» » » 7 % » (1972-2002)	78,00	74,50	70,20	67,05
103	» » » 5 % Città di Roma I emiss.	100,00	97,50	90,00	87,75
104	» » » 5 % » di Milano I emiss.	88,50	86,00	79,65	77,40
105	» » » 5 % » » II emiss.	91,30	88,80	82,17	79,92
106	» » » 5 % Elettrificazione FF.SS. (IV emiss.) .	101,40	98,90	91,26	89,01

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1974 valevole per il 1° semestre 1975*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
107	Consorzio di Credito OO.PP. 5,50 % FF.SS. (Serie speciale 1955)	99,00	96,25	89,10	86,63
108	» » » 5,50 % » (» » 1959)	87,45	84,70	78,71	70,23
109	» » » 5 % » (» » 1960)	79,00	76,50	71,10	68,85
110	» » » 5 % » (» » 1961)	77,80	75,30	70,02	67,77
111	» » » 6 % » (» » 1965) I emiss.	79,20	76,20	71,28	68,58
112	» » » 6 % » (» » 1965) II »	79,50	76,50	71,55	68,85
113	» » » 6 % » (» » 1966) I »	78,10	75,10	70,29	67,59
114	» » » 6 % » (» » 1966) II »	77,25	74,25	69,53	66,83
115	» » » 6 % » (» » 1967)	76,90	73,90	69,21	66,51
116	» » » 6 % » (» » 1969) I emiss.	76,50	73,50	68,85	66,15
117	» » » 6 % » (» » 1969) II »	77,60	74,60	69,84	67,14
118	» » » 6 % » (» » 1970)	77,10	74,10	69,39	66,69
119	» » » 7 % » (» » 1971)	82,75	79,25	74,48	71,33
120	» » » 7 % » (» » 1972)	82,45	78,95	74,21	71,06
121	» » » 7 % » (» » 1972/92) II emiss.	81,50	78,00	73,35	70,20
122	» » » 5 % Piano Verde (1961/81 I emissione)	78,65	76,15	70,79	68,54
123	» » » 5 % » » (1962/82 II »)	87,60	85,10	78,84	76,59
124	» » » 5 % » » (1963/83 III »)	85,75	83,25	77,18	74,93
125	» » » 6 % » » (1964/84 I »)	79,90	76,90	71,91	69,21
126	» » » 6 % » » (1965/85 II »)	78,75	75,75	70,88	68,18
127	» » » 6 % » » (1965/85 III »)	78,40	75,40	70,56	67,86
128	» » » 6 % » » (1965/85 IV »)	77,95	74,95	70,16	67,46
129	» » » 6 % » » (1967/87 V »)	77,80	74,80	70,02	67,32
130	» » » 6 % » » (1967/87 VI »)	66,70	63,70	60,03	57,33
131	» » » 6 % » » (1968/88 VIII »)	75,75	72,75	68,18	65,48
132	» » » 6 % » » (1969/89 VIII »)	75,85	72,85	68,27	65,57
133	» » » 7 % » » (1971/91 I »)	83,40	79,90	75,06	71,91
134	» » » 7 % » » (1971/91 II »)	81,65	78,15	73,49	70,34
135	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6 % (1967-1987) I e II tr.	76,90	73,90	69,21	66,51
136	» » » » 6 % (1968-1988) I, II e III tr. . . .	76,20	73,20	68,58	65,88
137	» » » » 6 % (1969-1989) I tr.	77,25	74,25	69,53	66,83
138	» » » » 7 % (1970-1990) I e II tr.	83,15	79,65	74,84	71,69
139	» » » » 7 % (1971-1986) I e II tr.	85,30	81,80	76,77	73,62
140	» » » » 7 % (1972-1987) I e II tr.	85,40	81,90	76,86	73,71
141	I.R.I 6 % (1955-56-57) ventennale	91,75	88,75	82,58	79,88
142	» 6 % (1956-1974) Giulietta	99,00	96,00	89,10	86,40
143	» 6 % (1957-1975) »	100,100	97,100	90,09	87,39
144	» 6 % (1958-1974)	101,85	98,85	91,67	88,97
145	» 6 % (1958-1978)	98,50	95,50	88,65	85,95
146	» 5,50 % (1959-1979)	85,70	82,95	77,13	74,66
147	» 5,50 % (1960-1980)	85,75	83,00	77,18	74,70
148	» 5,50 % (1961-1986)	75,20	72,45	67,68	65,21
149	» 5,50 % (1963-1983)	75,95	73,20	68,36	65,88
150	» 6 % (1964-1982) Giulia	78,05	75,05	70,25	67,55
151	» 6 % (1965-1983)	78,25	75,25	70,43	67,73
152	» 7 % Alfa Romeo (1970-1985)	83,55	80,05	75,20	72,05
153	» 5,50 % Elettricità (1958-1977) optate	96,75	94,00	87,08	84,60
154	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6 % Petrolio (1958-1978) s.s. . .	92,75	89,75	83,48	80,78
155	» (» » ») 6 % (1964-1979)	91,45	88,45	82,31	79,61
156	» (» » ») 6 % (1966-1981)	87,20	84,20	78,48	75,78
157	» (» » ») 5,50 % Gela (1960) . . .	90,05	87,30	81,05	78,57
158	» (» » ») SUD 6 % (1959-1976)	95,15	92,15	85,64	82,94
159	» (» » ») » 5,50 % (1960-1977)	88,70	85,95	79,83	77,36
160	» (» » ») » 5,50 % (1961-1978)	87,65	84,90	78,89	76,41
161	» (» » ») » 5,50 % (1961-1980) IV serie	81,95	79,20	73,76	71,28
162	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) V »	83,85	81,10	75,47	72,99

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1974 valevole per il 1° semestre 1975*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
163	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) SUD 5,50 % (1962-1981) VI serie	81,40	78,65	73,26	70,79
164	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VII »	88,25	85,50	79,43	76,95
165	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VIII »	90,00	87,25	81,00	78,53
166	» (» » ») » 6 % (1964-1979) IX »	90,95	87,95	81,86	79,16
167	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50 % (1963-1988)	70,25	67,50	63,23	60,75
168	» (» ») 6 % (1965-1985)	76,75	73,75	69,08	66,38
169	» (» ») 6 % (1967-1987)	74,00	71,00	66,60	63,90
170	» (» ») 6 % (1968-1988)	73,35	70,35	66,02	63,32
171	» (» ») 6 % (1968-1986)	74,50	71,50	67,05	64,35
172	» (» ») 6 % (1969-1989)	72,55	69,55	65,30	62,60
173	» (» ») 7 % (1971-1986)	82,85	79,35	75,47	71,42
174	» (» ») 7 % (1972-1988)	81,55	78,05	73,40	70,25
175	» (» ») 7 % (1973-1991)	81,65	78,15	73,49	70,34
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
176	ISVEIMER 5,50 % (1961-1975) III emissione	96,90	94,15	87,21	84,74
177	» 5,50 % (1962-1976) IV »	90,60	87,85	81,54	79,07
178	» 5,50 % (1962-1977) V »	89,45	86,70	80,51	78,03
179	» 5,50 % (1962-1977) VI »	89,35	86,60	80,42	77,94
180	» 5,50 % (1963-1978) VII »	87,75	85,00	78,98	76,50
181	» 5,50 % (1963-1978) VIII »	86,85	84,10	78,17	75,69
182	» 6 % (1964-1979) IX »	86,80	83,80	78,12	75,42
183	» 6 % (1964-1979) X »	86,65	83,65	77,99	75,29
184	» 6 % (1965-1980) XI »	82,70	79,70	74,43	74,73
185	» 6 % (1966-1981) XII »	80,50	77,50	72,45	69,75
186	» 6 % (1967-1982) XIII »	80,00	77,00	72,00	69,30
187	» 6 % (1967-1982) XIV »	80,65	77,65	72,59	69,89
188	» 6 % (1968-1983) XV »	80,95	77,95	72,86	70,16
189	» 6 % (1969-1984) XVI »	78,75	75,75	70,88	68,18
190	» 7 % (1970-1985) XVII »	83,30	79,80	74,97	71,82
191	» 7 % (1971-1986) XVIII »	81,00	77,50	72,90	69,75
192	» 7 % (1971-1986) XIX »	81,40	77,90	73,26	70,11
193	» 7 % (1972-1987) XX »	80,85	77,35	72,77	69,62
194	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 3,50 %	85,40	83,65	76,86	75,29
195	» » » » » 4 % ord.	82,60	80,60	74,34	72,54
196	» » » » » 4,75 %	96,575	94,20	86,90	84,78
197	» » » » » 5 % S.O. priv.	80,15	77,65	72,14	69,89
198	» » » » » 6 % S.O. conv. (ex 5 %)	78,55	75,55	70,70	68,00
199	» » » » » 5 % S.S. priv.	93,50	91,00	84,15	81,90
200	» » » » » 6 % S.S. conv. (ex 5 %)	93,05	90,05	83,75	81,05
201	» » » » » 6 % serie III	94,40	91,40	84,96	82,26
202	» » » » » 6 % » I, II, V	77,65	74,65	69,89	67,19
203	» » » » » 6 % » IV	76,00	73,00	68,40	65,70
204	» » » » » 6 % » VI	72,85	69,85	65,57	62,87
205	» » » » » 6 % » VII	77,10	74,10	69,39	66,69
206	Istituto Credito Fondiario Venezie 4 %	96,00	94,00	86,40	84,60
207	» » » » 5 %	94,50	92,00	85,05	82,80
208	» » » » 6 %	88,00	85,00	79,20	76,50
209	» » » » 6 % conversione	88	85,00	79,20	76,50
210	» » » » 6 % « A »	88	85,00	79,20	76,50
211	» » » » OO.PP. 6 %	88	85,00	79,20	76,50
212	» » » » 6 % trentennale s.s.	88	85,00	79,20	76,50
213	» » » » 6 % ventennale s.o.	88	85,00	79,20	76,50
214	» » » » 6 % trentennale s.o.	88	85,00	79,20	76,50
215	» » » » 6 % trentacinquennale s.o.	88	85,00	79,20	76,50
216	» » » » OO.PP. 6 % s.s. ventennale	88	85,00	79,20	76,50
217	» » » » OO.PP. 6 % s.s. trentennale	88	85,00	79,20	76,50

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1974 valevole per il 1° semestre 1975*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
218	Istituto Credito Fondiario Venezie OO.PP. 6 % s.o. quindicennale . . .	88	85,00	79,20	76,50
219	» » » » OO.PP. 6 % s.o. ventennale	88	85,00	79,20	76,50
220	» » » » OO.PP. 6 s.o. trentennale	88	85,00	79,20	76,50
221	» » » » OO.PP. 6 % trentacinquennale . . .	88	85,00	79,20	76,50
222	» » » » OO.PP. 6 % s. norm.	88	85,00	79,20	76,50
223	» » » Regione Marchigiana 5 %	98,75	96,25	88,88	86,63
224	» » » » » 6 %	96,60	93,60	86,94	84,24
225	» » » » Trentino-Alto Adige 4 %	86,85	84,85	78,17	76,37
226	» » » » » » » 5 %	82,50	80,00	74,25	72,00
227	» » » » » » » 6 % conversione .	83,00	80,00	74,70	72,00
228	» » » » » » » 6 %	82,00	79,00	73,80	71,10
229	» » » » » » » OO.PP. 5 % . . .	85,50	83,00	76,95	74,70
230	» » » » » » » OO.PP. 6 % . . .	82,00	79,00	73,80	71,10
231	» » » della Liguria 5 %	97,85	95,35	88,07	85,82
232	» » » » » 6 %	90,80	87,80	81,72	79,02
233	» » » » Toscana 6 %	84,20	81,20	75,78	73,08
234	» » » del Piemonte Val d'Aosta 6 %	87,90	84,90	79,11	76,41
235	» » Sportivo 6 % (1967-1981)	99,20	96,20	89,28	86,58
236	» » » 7 % (1971-1985)	101,50	98,00	91,35	88,20
237	Cassa di Risparmio di Roma (decennale) 5 %	95,90	93,40	86,31	84,06
238	» » » (quindicennale) 5 %	80,80	78,30	72,72	70,47
239	» » » » 6 % conversione	82,00	79,00	73,80	71,10
240	» » » » 6 %	75,85	72,85	68,27	65,57
241	» » » (ventennale) 5 %	71,60	69,10	64,44	62,19
242	» » » » 6 % conversione	82,10	79,10	73,89	71,19
243	» » » » 6 %	83,70	80,70	75,33	72,63
244	» » di Gorizia 5 % I serie	95,50	93,00	85,55	83,70
245	» » » 5 % II serie	96,00	93,50	86,40	84,15
246	» » V.E. di Palermo 5 % I IV VI emiss. .	95,80	93,30	86,22	83,97
247	» » » » 5 % II III IV e VII emiss. . .	92,50	90,00	83,25	81,00
248	» » » » 6 % conversione	95,30	92,30	85,77	83,07
249	» » » » 6 % XI e XIII serie	93,85	90,85	84,47	81,77
250	» » » » 6 % IX XII XIV XVI emiss. . . .	97,05	94,05	87,35	84,65
251	» » di Calabria e Lucania 5 %	89,75	87,25	80,78	78,53
252	» » » » 6 %	92,50	89,50	83,25	80,55
253	» » » » 6 % conversione	87,50	84,50	78,75	76,05
254	Credito Fondiario 5 %	80,05	77,55	72,05	69,80
255	» » 6 % conversione	74,50	71,50	67,05	64,35
256	» » 6 % 1985	87,05	84,05	78,35	75,65
257	» » 6 % 1986	88,65	85,65	79,79	77,09
258	» » 6 % 1987	86,45	83,45	77,81	75,11
259	» » 6 % 1988	88,10	85,10	79,29	76,59
260	» » 6 % 1990	77,25	74,25	69,53	66,83
261	» » 6 % 1991	77,75	74,75	69,98	67,28
262	» » 6 % 1992	74,40	71,40	66,96	64,26
263	» » 6 % 1993	77,40	74,40	69,66	66,96
264	» » 6 % 1995	82,05	79,05	73,85	71,15
265	» » 6 % 1996	77,35	74,35	69,62	66,92
266	» » 6 % 1997	78,45	75,45	70,61	67,91
267	» » 6 % 1998	75,45	72,45	67,91	65,21
268	» » OO.PP. 6 % I serie (1961-1986)	86,05	83,05	77,45	76,75
269	» » OO.PP. ventennale 6 % s.s.	83,00	80,00	74,70	72,00
270	» » OO.PP. Autostrade 6 %	86,05	83,05	77,45	74,75
271	Credito Industriale Sardo 5,50 % (1962-1977)	93,00	91,25	83,70	82,13
272	» » » 5,50 % (1963-1978)	89,25	86,50	80,33	77,85
273	» » » 6 % (1964-1979)	95,50	92,50	85,95	83,25
274	» » » 6 % (1965-1980) I emiss.	86,00	83,00	77,40	74,70

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1974 valevole per il 1° semestre 1975*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
275	Credito Industriale Sardo 6% (1965-1980) II emiss.	85,50	82,50	76,95	74,25
276	» » » 6% (1966-1981)	83,15	80,15	74,84	72,14
277	» » » 6% (1968-1983)	78,70	75,70	70,83	68,13
278	» » » 6% (1969-1984)	79,45	76,45	71,51	68,81
279	» » » 7% (1970-1985)	80,70	77,20	72,63	69,48
280	» » » 7% (1971-1986)	97,70	94,20	87,93	84,78
281	» » » 7% (1971-1986) II emiss.	80,10	76,60	72,09	68,94
282	» » » 7% (1972-1987)	79,85	76,35	71,87	68,72
283	Banca Nazionale del Lavoro Credito Fondiario 5%	83,00	80,50	74,70	72,45
284	» » » » Alb. e Tur. 5%	75,60	73,10	68,04	65,79
285	» » » » » » 7% 1990	82,75	79,25	74,48	71,33
286	» » » Sez. Op. Pub. 5%	83,50	81,00	75,15	72,90
287	» » » » » » 6%	80,75	77,75	72,68	69,98
288	» » » Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1968-1988) I e II tr.	75,95	72,95	68,36	65,66
289	» » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) III tr.	74,60	71,60	67,14	64,44
290	» » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) II emissione	74,60	71,60	67,14	64,44
291	» » » » » » » 7% s.s. (1970-1990) II emissione	82,75	79,25	74,48	71,33
292	» » » » » » » 7% s.s. (1971-1991) II emissione	82,75	79,25	74,48	71,33
293	Banco di Sicilia 5%	81,75	79,25	73,58	71,33
294	» » 6% ord.				
295	» » 6% conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
296	» » 5% Cred. Ind. I e II serie	98,00	95,00	88,20	85,50
297	» » 5% OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
298	» » 6% OO.PP.	96,10	93,60	86,49	88,24
299	Industrializzazione della Sicilia 6% (IRFIS) 1965-1980 serie D-E	98,50	95,50	88,65	85,95
300	» » » 6% » 1966-1981 » F	98,00	95,00	88,20	87,50
301	» » » 6% » 1967-1982 » G	95,75	92,75	86,18	83,48
302	» » » 6% » 1969-1984 » H	81,30	78,30	73,17	70,47
303	» » » 7% » 1971-1986 VII emiss.	80,80	77,30	72,72	69,57
304	» » » 6% » 1973-1988 VIII emiss.	73,65	70,65	66,29	63,59
305	Banco di Napoli 5%	83,15	80,65	74,84	72,59
306	» » 6% ord.	86,60	83,60	77,94	75,24
307	» » 6% conversione	88,05	85,05	79,25	76,55
308	» » 7% Cred. ind. (1971-1986) I emiss.	82,90	79,40	74,61	71,46
309	» » 7% » » (1971-1986) II emiss.	82,10	78,60	73,89	70,74
310	» » 7% » » (1972-1987) II emiss.	82,45	78,95	74,21	71,06
311	» » 7% » » (1978-1988) IV emiss.	82,20	78,70	73,98	70,83
312	» » 6,50% » » (1973-1980)	83,05	79,80	74,75	71,82
313	Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Milano 3,50%	81,60	79,85	73,44	71,87
314	» » » » » » 4%	82,15	80,15	73,94	72,14
315	» » » » » » 5%	92,50	90,00	83,25	81,00
316	» » » » » » 6%	95,50	92,50	85,95	83,25
317	» » » » » » 6% OO.PP. (ex 5%)	92,75	89,75	83,48	80,78
318	» » » » » » 6% OO.PP.	86,50	83,50	77,85	75,15
319	» » di Bologna 3,50%	85,25	83,50	76,73	75,15
320	» » » 4%	86,35	84,35	77,72	75,92
321	» » » 5% II serie	89,85	87,35	80,87	78,62
322	» » » 5% III serie	92,60	90,10	83,34	81,09
323	» » » 6% II e III serie conv.	93,10	90,10	83,79	81,09
324	» » » 6% (ex 5%)	93,10	90,10	83,79	81,09
325	» » » 5% OO.PP.	91,10	88,60	81,99	79,74
326	» » » 6% OO.PP.	91,80	88,80	82,62	79,92
327	Monte dei Paschi di Siena 5%	91,30	88,80	82,17	79,92
328	» » » 6% conversione	103	100,00	92,70	90,00

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1974 valevole per il 1° semestre 1975*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
329	Monte dei Paschi di Siena 6%	98,00	95,00	88,20	85,50
330	» » » 6% OO.PP. (ex 5%)	98,00	95,00	88,20	85,50
331	» » » 6% OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
332	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 3,50%	96,00	94,25	86,40	84,83
333	» » » » 5%	87,50	85,00	78,75	76,50
334	» » » » 6% conversione	83,10	80,10	74,79	72,09
335	» » » » 6%	83,10	80,10	74,79	72,05
336	» » » » 5% OO.PP.	82,60	80,10	74,34	72,09
337	» » » » 6% OO.PP.	83,10	80,10	74,79	72,09
338	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50% ventennale	79,05	76,30	71,15	68,67
339	» » » » » 6% trentennale s.o. . . .	89,65	86,65	80,69	77,99
340	» » » » » 6% ventennale s.o.	73,40	70,40	66,06	63,36
341	» » » » » 7% quinq. I em. 1971 s.o.	97,20	93,70	87,48	84,33
342	» » » » » 7% decen. I em.	98,10	94,60	88,29	85,14
343	» » » » » 7% » II » 1971 .	100,30	96,80	90,27	87,12
344	» » » » » 7% » III » 1972 .	85,15	81,65	76,64	73,49
345	» » » » » 7% » IV » 1972 .	88,35	84,85	79,52	76,37
346	» » » » » 7% » V » 1973 .	88,25	84,75	79,43	76,28
347	» » » » » 7% » VI » 1973 .	87,60	84,10	78,84	75,69
348	» » » » » 7% quind. s.o. I em. 1970	86,80	83,30	78,12	74,97
349	» » » » » 7% » s.o. II » . .	95,15	91,65	85,64	82,49
350	» » » » » 7% » s.o. III » . .	81,95	78,45	73,76	70,71
351	» » » » » 7% » s.o. IV » . .	82,65	79,15	74,39	71,24
352	» » » » » 7% » s.o. V » . .	81,70	78,20	73,53	70,38
353	» » » » » 7% » s.o. VI » . .	80,30	76,80	72,27	69,12
354	» » » » » 7% » s.o. VII » . .	81,25	77,75	73,13	69,98
355	» » » » » 7% » s.o. VII » . .	82,30	78,80	74,07	70,92
356	» » » » » 7% vent. I em.	80,40	76,90	72,36	69,21
357	» » » » » 7% » II » 1972 s.o. .	80,55	77,05	72,50	69,35
358	» » » » » 7% » III » 1972-92 . .	79,25	75,75	71,33	68,18
359	» » » » » 7% » IV » 1973 . . .	79,55	76,05	71,60	68,45
360	» » » » » 7% » V » 1973 . . .	98,55	95,05	88,70	85,55
361	» » » » » 5,50% 1946 Edison s.s. . . .	98,65	95,90	88,79	86,31
362	» » » » » 6% 1955 » s.s. . . .	98,05	95,05	88,25	85,55
363	» » » » » 6% 1956 » s.s. . . .	95,75	92,75	86,18	83,48
364	» » » » » 6% s.s. Montecatini . .	94,35	91,35	84,92	82,22
365	» » » » » 6% s.s. Export 1965 .	90,25	87,25	81,23	78,53
366	» » » » » 6% s.s. quinquenn. Export	101,55	98,55	91,40	88,70
367	» » » » » 6% s.s. quinquenn. Export 1970-74				
368	» » » » » 6% s.s. Export « A » 1968-1979	100,20	97,20	90,18	87,48
369	» » » » » 7% s.s. Export « A » I tr.	105,50	102,00	94,95	91,80
370	» » » » » 6% s.s. Export « B » 1968-1980	100,15	97,15	90,14	87,44
371	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. III emiss. 1965-1980	96,75	93,75	87,08	84,38
372	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. IV emiss. 1965-1980	95,35	92,35	85,82	83,12
373	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. V emiss. 1965-1981	96,00	93,00	86,40	83,70
374	» » » » » 6% s.s. Svil. Ind. I emiss	99,70	96,70	89,73	87,03
375	» » » » » 6% s.s. » » serie A	96,70	93,65	87,03	84,29
376	» » » » » 7% s.s. » » » B	80,45	76,95	72,41	69,26
377	» » » » » 7% s.s. » » » C	84,40	80,90	75,96	72,81
378	» » » » » 7% s.s. » » » D	79,75	76,25	71,78	68,63
379	» » » » » 7% s.s. » » » E	81,75	78,25	73,58	70,43
380	» » » » » 7% s.s. » » » F	79,90	76,40	71,91	68,76
381	» » » » » 7% s.s. » » » G	80,55	77,05	72,50	69,35

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre* 1974 *valevole per il 1° semestre* 1975

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
382	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 7% s.s. Svil. Ind. serie H	80,65	77,15	72,59	69,44
383	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50%	91,80	90,05	82,62	81,05
384	» » » » 5%	96,55	94,05	86,90	84,65
385	Mediocredito Centrale 6% (1967-1977)	92,10	89,10	82,89	80,19
386	» » 6% (1968-1978)	91,45	88,45	82,31	79,61
387	» » 6% (1970-1980)	88,60	85,60	79,74	77,04
388	» » 7% (1971-1979)	92,60	89,10	83,34	80,19
389	» » 7% (1971-1981) I emissione	99,50	96,00	89,55	86,40
390	» » 7% (1971-1981) II »	88,20	84,70	79,38	76,23
391	» » 7% (1972-1982) I »	85,70	82,20	77,13	73,98
392	» » 7% (1972-1982) II »	84,75	81,25	76,28	73,13
393	» » 7% (1973-1983)	90,30	86,80	81,27	78,12
394	Consorzio Nazionale Cred. Agrario Miglioram. - serie C 5% (1948-1978)	83,85	81,35	75,47	73,22
395	» » » » » » D 5% (1953-1983)	78,80	76,30	70,92	68,67
396	» » » » » » F 5% (1963-1993)	75,00	72,50	67,50	65,25
397	» » » » » » G 6% (1970-1995)	89,00	86,00	80,10	77,40
398	Istituto Mobiliare Italiano 6% XVIII emissione	94,35	91,35	84,92	82,22
399	» » » 6% XX »	89,65	86,65	80,69	77,99
400	» » » 5% XXI »	77,00	74,50	69,30	67,05
401	» » » 5% XXII »	77,30	74,80	69,57	67,32
402	» » » 5% XXIII »	80,20	77,75	72,18	69,98
403	» » » 5,50% XXIV »	74,60	71,85	67,14	64,67
404	» » » 6% XXV »	89,15	86,15	80,24	77,54
405	» » » 6% XXVI »	81,05	78,05	72,95	70,25
406	» » » 6% XXVII »	80,85	77,85	72,77	70,07
407	» » » 7% XXVIII »	125,50	122	112,95	109,80
408	» » » 7% XXIX »	90,20	86,70	81,18	78,03
409	» » » 7% XXX »	81,35	77,85	73,22	70,07
410	» » » 7% XXXI » optate	82,50	79,00	74,25	71,10
411	» » » 7% XXXI »	85,25	81,75	76,73	73,58
412	» » » 7% XXXII (1971-1983)	84,25	80,75	75,83	72,68
413	» » » 7% XXXIII emissioni non optate 1972-1988	81,40	77,90	73,26	70,11
414	» » » 7% XXXIII optabili 1972-1978	82,75	79,25	74,48	71,33
415	» » » 7% XXXIV emissione 1971-1991	88,55	85,05	79,70	76,55
416	» » » 7% XXXV » 1972-1987	80,55	77,05	72,50	69,35
417	» » » 6% Credito Navale (sez. Aut. I.M.I.) 1963-80	84,05	81,05	75,65	72,95
418	» » » 6% » » » » » 1967-83	88,05	85,05	79,25	76,55
419	» » » 7% » » » » » 1970-87	80,55	77,05	72,70	69,35
420	» » » 6,25% serie speciale 1964	84,175	81,05	75,65	72,95

(941)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/563 del 18 luglio 1933, con il quale il cognome vedovile della sig.ra Strain Maria vedova Vodopivec, nata a S. Dorligo della Valle il 29 gennaio 1884, venne ridotto nella forma italiana di «Bevilacqua», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Angela, Ludmilla, Angelo, Stanislao e Mario;

Vista la domanda di data 21 gennaio 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio della predetta, sig. Stanislao Bevilacqua, nato a Trieste il 5 maggio 1920 e qui residente in via Dragotin Kette, 12, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Vodopivec»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio della signora Strain Maria ved. Vodopivec, Stanislao Bevilacqua, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Vodopivec».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Bevilacqua assunto dalla moglie del predetto, Maria Zagar, nata a Trieste il 10 novembre 1928.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 febbraio 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(1933)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova fra laureati in economia e commercio e titoli affini.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente la integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.3/41414 del 29 luglio 1974;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 28 del 30 luglio 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di una delle seguenti lauree, con esclusione di ogni altro tipo:

economia e commercio;
scienze economico-marittime;
scienze statistiche ed attuariali;
scienze statistiche e demografiche;
scienze statistiche ed economiche;
scienze economiche e bancarie;
scienze economiche;
economia politica;
economia aziendale.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono altresì ammessi a partecipare al concorso, prescindendo dal possesso del titolo di studio richiesto, gli impiegati delle carriera di concetto e corrispondenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con qualifica di segretario superiore di 1ª classe o equiparata, nonchè di segretario superiore o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (servizio personale - concorsi), piazza della Croce Rossa, 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite (riportati al successivo art. 4);

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) la laurea posseduta, con l'esatta indicazione dell'Università presso la quale è stata conseguita e della relativa data di conseguimento;

6) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato, e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

9) le prove facoltative nelle lingue estere (francese, inglese e tedesco) cui intendono partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalla domanda, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate al comma quinto del presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al presente bando.

Pertanto, in mancanza dell'indicazione anche di uno soltanto di detti requisiti, la domanda non verrà presa in considerazione; analogamente, la domanda priva della prescritta autenticazione della firma non verrà accolta.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) requisito di cui al precedente art. 2;

2) l'età che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

A) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi disciplinari: di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente;

B) per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare: di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

C) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

D) di 2 anni per i coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

E) di cinque anni per:

partigiani combattenti e cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

addetti per almeno novanta giorni in lavori di bonifica dei campi minati ed al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine in condizioni particolarmente rischiose;

cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone d'intervento indicate con decreto del Ministro per la difesa;

profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati sino al 31 marzo 1950;

profughi dai territori esteri e quelli dai territori sui quali, a seguito del trattato di pace, è cessata la sovranità italiana;

profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

profughi dall'Egitto, Tunisia o Tangeri;

profughi dall'Algeria o da altri paesi africani che saranno costretti a rimpatriare in situazioni eccezionali;

F) a quaranta anni per:

coloro i quali abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

personale licenziato da enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

G) si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I benefici di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), *D*) ed *E*) che precedono si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3); non si cumulano fra loro gli aumenti spettanti alle categorie di cui alla precedente lettera *E*).

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile. Tale requisito sarà accertato d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

6) non aver riportato condanne penali;

7) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

8) i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 14, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10688, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti alla assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per l'esame facoltativo sulle lingue estere.

Il provvedimento di nomina da parte del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (due scritte e una orale) e facoltativa sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

A) PROVE OBBLIGATORIE

Una prova scritta su tema di diritto privato.

Una prova scritta su tema concernente l'economia politica e politica economica e finanziaria, con possibili riferimenti all'economia e politica dei trasporti, a scelta della commissione.

Una prova orale consistente, oltre che all'interrogazione, anche in un colloquio sulle seguenti materie oggetto del programma, volto ad accertare la capacità di pratica soluzione di un quesito.

Economia politica - Politica economica e finanziaria:

elementi generali, bisogni, beni, scambi e valori; teoria generale della politica economica, produzione e sue fonti; teorie sul salario e profitti; comportamento tradizionale delle imprese in regime di concorrenza; monopolio e concorrenza monopolistica, gradi di monopolio;

la formazione dei prezzi nei vari regimi di mercato;

moderne tecniche per la scelta degli investimenti;

distribuzione del reddito delle imprese e remunerazione delle varie fonti produttive;

reddito e produzione nazionale;

distribuzione del reddito nazionale;

nozioni di contabilità nazionale;

moneta e sue funzioni, forme moderne di inflazione e deflazione; funzione del credito;

evoluzione strutturale del sistema economico;

i sindacati dei lavoratori, l'avvento della tecnocrazia; funzione economica del Governo e problemi di piena occupazione;

la programmazione nei paesi ad economia mista;

intervento dello Stato nell'evoluzione economica;

caratteristiche del sistema tributario italiano ed effetti economici delle imposte;

effetti economici delle imposte;

le imprese pubbliche;

economia internazionale: gli scambi con l'estero (nozioni su regioni doganali ed accordi tariffari);

la bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti;

i regimi principali dei cambi;

i sistemi monetari;

la liquidità ed i nuovi metodi dei regolamenti internazionali;

organismi internazionali.

Economia e politica dei trasporti:

generalità: il sistema dei trasporti e la localizzazione delle attività produttive. La domanda di trasporto in funzione del prezzo e di altre variabili;

tariffe e prezzi di mercato. L'uso delle infrastrutture di trasporti;

struttura del mercato dei trasporti in Italia;
evoluzione dei trasporti e sviluppo economico;
programmazione e coordinamento;
trasporti ferroviari: sviluppo dei trasporti ferroviari interni ed internazionali;
costi del trasporto ferroviario;
tariffe merci e tariffe viaggiatori;
l'intervento dello Stato nei trasporti ferroviari;
trasporti stradali: trasporti pubblici e trasporti privati merci e viaggiatori;
motorizzazione privata;
problemi di concorrenza;
l'intervento dello Stato nei trasporti stradali di merci e viaggiatori;
aspetti tipici degli altri modi di trasporto (marittimo - fluviale - lacuale - aereo - oleodotti) e loro riflessi sui trasporti ferroviari.

Diritto privato:

fonti del diritto oggettivo;
persone fisiche e giuridiche; capacità giuridica e capacità di agire;
i diritti reali, la proprietà, il possesso e le azioni a loro difesa;
i diritti di obbligazione: concetto, fonti, effetti, modificazioni e modi di estinzione;
il contratto in generale. Contratto di trasporto;
il titolo di credito;
l'impresa e le società commerciali;
la tutela esecutiva dei diritti di credito e le procedure concorsuali;
prescrizione e decadenza;
amministrazione della proprietà immobiliare ferroviaria, gestione del patrimonio immobiliare, sistema tributario a carico della proprietà immobiliare ferroviaria.

Diritto pubblico:

lineamenti generali della Costituzione italiana;
le fonti del diritto;
lineamenti generali dell'ordinamento amministrativo dello Stato;
diritti soggettivi ed interessi. Mezzi di tutela; i contratti delle pubbliche amministrazioni;
gli atti amministrativi: procedimenti e provvedimenti; efficacia; nullità e invalidità. Annullamento e revoca d'ufficio;
il rapporto di pubblico impiego in generale.

Statistica metodologica - Statistica economica:

metodologia statistica;
rilevazione, spoglio, elaborazione, rappresentazione ed interpretazione dei dati. Impiego di macchine;
tavole statistiche. Rappresentazioni grafiche e curve di distribuzione;
serie e seriazioni;
procedimenti grafici e matematici;
analisi delle serie economiche temporali e previsioni economiche;
variabilità dei fenomeni economici, loro movimento ciclico, stagionale;
valori medi - Variabilità. Rapporti statistici;
perequazione ed interpolazione;
le relazioni statistiche;
impianti meccanografici: impiego degli elaborati elettronici;
metodi di calcolo dei principali aggregati economici nazionali (produzione, valore aggiunto, reddito nazionale, consumi privati, ecc.);
numeri indici dei prezzi (all'ingrosso, al consumo e del costo della vita) e della produzione;
analisi statistica della domanda e dell'offerta;
applicazione della teoria dei campioni ai fenomeni economici;
programmazione economica. Ottimizzazione dei programmi;
metodologie delle ricerche di mercato;
elementi di statistiche ferroviarie.

Ragioneria - Tecnica industriale e commerciale:

il capitale delle imprese. Fatti amministrativi e di gestione;
il calcolo dei costi di produzione e distribuzione;
l'ammortamento dei beni del capitale fisso e dei beni immateriali;
ammortamento di prestiti. Calcolo di tassi effettivi di impiego del denaro;
scritture elementari e sistematiche;
il bilancio di esercizio delle imprese individuali e sociali;
bilancio preventivo e sue funzioni;
fondo di riserva;
il rapporto investimenti - liquidità nell'impresa industriale;
conti correnti - Cambio. Valori mobiliari;
demanio e patrimonio dello Stato;
teoria generale delle entrate e delle spese pubbliche;
bilancio di previsione e rendiconto dello Stato. Classificazione e fasi di formazione delle entrate e delle uscite;
i controlli sull'amministrazione dello Stato;
aziende industriali e di trasporto con particolare riguardo alle aziende divise;
le aziende ferroviarie.

Matematica finanziaria ed attuariale:

interesse e sconto semplici e composti;
rendite certe ed ammortamenti;
prestiti indivisi e divisi in obbligazioni;
probabilità;
forme di assicurazione sulla vita;
rendite vitalizie;
riserve matematiche.

Scienza delle finanze:

lineamenti generali;
bisogni e servizi pubblici;
teoria delle imposte e delle tasse;
imposte dirette, indirette, proporzionali e progressive;
finanza straordinaria;
sistema tributario italiano.

B) PROVE FACOLTATIVE

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesco) consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in un colloquio atto a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

Alle prove saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno contemporaneamente a quest'ultima.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove scritte.

Per gli esami facoltativi la commissione disporrà, per ciascuno delle lingue estere, di punti 0,50 per la prova scritta e punti 0,50 per la prova orale.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la puntazione di 0,25 per la prova scritta e 0,25 per quella orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decretò del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 8.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti d'identità

I concorrenti riceveranno apposita credenziale circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, date e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tuttavia, in dipendenza di disguidi postali o per altre cause, i candidati dovranno nel loro interesse seguire la pubblicazione del diario che verrà tempestivamente fatta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di 5 punti così suddivisi:

A) 2 punti per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea richiesta per la partecipazione al concorso, in funzione di:

0,05 per ogni punto oltre l'80/110 e fino al 90/110 compreso;

0,06 per ogni punto oltre il 90/110 e fino al 100/110 compreso;

0,08 per ogni punto oltre il 100/110 e fino al 110/110 compreso;

0,10 per il conseguimento della lode.

Nei punteggi ottenuti per trasformazione di voti dati in base diversa da 110, le frazioni di punto sono valutate, e per un punto intero, solo se superiori a 0,5.

B) 3 punti per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali, con i seguenti criteri:

1) punti 0,30 per ogni idoneità in pubblici concorsi per il personale direttivo di amministrazioni statali e per ogni idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nelle università o istituto di istruzione universitaria;

2) punti 0,30 per ogni anno di servizio di ruolo nel gruppo direttivo di amministrazioni statali con qualificazione « eccezionale » o equiparata per ciascun anno.

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui al punto *B*/1, qualora trattisi del concorso che ha dato luogo a servizio valutabile in base al punto *B*/2.

Art. 10.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati al successivo art. 11.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti; i documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non in regola con le disposizioni di cui al comma precedente e, pertanto, gli stessi non verranno presi in alcuna considerazione.

Tutti i requisiti che danno titolo alla preferenza a parità di punteggio complessivo e alla riserva di posti devono essere posseduti entro la data del giorno precedente a quello che sarà stabilito per l'inizio delle sedute della commissione esaminatrice per l'espletamento della prova orale.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonchè il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

Titoli preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
13) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
16) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
20) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
23) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
24) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono le qualifiche di:

1) invalidi di guerra, militari e civili;
2) ex combattenti e categorie assimilate;
3) profughi;
4) invalidi per servizio;
5) invalidi per lavoro;
6) invalidi civili;
7) orfani e vedove di caduti in guerra o per cause di servizio;
8) orfani e vedove di caduti sul lavoro;
9) capi di famiglie numerose.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato con qualifica di segretario superiore di 1ª classe o equiparata, nonchè di segretario superiore o equiparata con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto titolo di studio di cui al precedente art. 2.

Art. 12.

Approvazione graduatoria

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approverà con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida

partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

e) diploma originale o copia notarile di una delle lauree, richieste per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso nonchè un'attestazione, in bollo, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il solo diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi agli impianti dell'azienda.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 14.

Accertamenti dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D ovvero — 5D, (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo normale;

senso cromatico normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 15.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1974

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975
Registro n. 66 Trasporti, foglio n. 39

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 - ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome e nome

data e luogo di nascita

domicilio per ogni comunicazione (via, n., presso, cap, città, provincia)

Il sottoscritto . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a diciotto posti di ispettore in prova fra laureati in economia e commercio, scienze economico-marittime, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche demografiche, scienze statistiche ed economiche, scienze economiche e bancarie. Scienze economiche, economia politica ed economia aziendale, indetto con decreti ministeriali n. 7668 e 94 rispettivamente del 1° agosto 1974 e del 5 febbraio 1975 impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età . . (indicare eventuale appartenenza alle categorie di cui all'art. 4 del decreto);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di laurea in . . conseguito il . . presso la Università di .

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma di concorso;

chiede di sostenere le seguenti prove facoltative (vedi articoli 3 e 7 del decreto) .

Data, .

Firma .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste al punto 2 dell'avviso-programma)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome anche il cognome del coniuge.

(2147)

Modificazioni al decreto ministeriale 1° agosto 1974, relativo al concorso pubblico, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova fra laureati in economia e commercio e titoli affini.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente la integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/12104 del 21 gennaio 1975;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 10 del decreto ministeriale n. 7668 del 1° agosto 1974 è modificato come segue:

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove obbligatorie di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali titoli di merito di cui al precedente art. 9, nonchè quelli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti di cui al successivo art. 11.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non in regola con le disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando il voto riportato nella prova scritta, quello riportato nella prova orale, quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonchè il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli di merito e, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 11.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975
Registro n. 66 Trasporti, foglio n. 42

(2148)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, scienze politiche e scienze diplomatiche e consolari.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;
Vista la relazione della Direzione generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.3/41414 del 29 luglio 1974;
Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 28 del 30 luglio 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.
Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di una delle seguenti lauree, con esclusione di ogni altro tipo:

giurisprudenza;
scienze politiche;
scienze diplomatiche e consolari.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono altresì ammessi a partecipare al concorso, prescindendo dal possesso del titolo di studio richiesto, gli impiegati delle carriera di concetto e corrispondenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con qualifica di segretario superiore di 1ª classe o equiparata, nonchè di segretario superiore o equiparata con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 3.
Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (servizio personale - concorsi) piazza della Croce Rossa, 0100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sara ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite (riportati al successivo art. 4);

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) la laurea posseduta, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stata conseguita e della relativa data di conseguimento;

6) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato, e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

9) le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco) cui intendono partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalla domanda, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate al comma quinto del presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al presente bando.

Pertanto, in mancanza dell'indicazione anche di uno soltanto di detti requisiti, la domanda non verrà presa in considerazione; analogamente, la domanda priva della prescritta autenticazione della firma non verrà accolta.

Art. 4.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) requisito di cui al precedente art. 2;

2) l'età che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

A) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari: di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente;

B) per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare: di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

C) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

D) di 2 anni per i coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

E) di 5 anni per:

partigiani combattenti e cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

addetti per almeno novanta giorni in lavori di bonifica dei campi minati ed al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine in condizioni particolarmente rischiose;

cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone d'intervento indicate con decreto del Ministro per la difesa;

profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati sino al 31 marzo 1950;

profughi dai territori esteri e quelli dai territori sui quali, a seguito del trattato di pace, è cessata la sovranità italiana;

profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

profughi dall'Egitto, Tunisia o Tangeri;

profughi dall'Algeria o da altri paesi africani che saranno costretti a rimpatriare in situazioni eccezionali;

F) a 40 anni per:

coloro i quali abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

personale licenziato da enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

G) si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I benefici di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), *D*) ed *E*) che precedono si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3); non si cumulano fra loro gli aumenti spettanti alle categorie di cui alla precedente lettera *E*).

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile. Tale requisito sarà accertato d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

6) non aver riportato condanne penali;

7) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

8) i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 14, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10688, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti alla assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per l'esame facoltativo sulle lingue estere.

Il provvedimento di nomina da parte del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (due scritte e una orale) e facoltative sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco).

A) PROVE OBBLIGATORIE

Una prova scritta su tema di diritto civile.

Una prova scritta su tema di diritto amministrativo.

Una prova orale sulle materie che seguono.

Diritto civile:

fonti del diritto oggettivo - Interpretazione della legge;

capacità giuridica e capacità di agire;

persone fisiche e giuridiche;

acquisto, modificazione perdita dei diritti delle persone fisiche e delle persone giuridiche;

prescrizione e decadenza;

il rapporto giuridico - Nascita modificazione e cessazione del rapporto;

il negozio giuridico - Elementi costitutivi - Invalidità ed efficacia;

diritto di famiglia;

successione legittima e testamentaria - Lineamenti generali;

i diritti reali e la loro tutela giurisdizionale;

la proprietà. Acquisto, modificazioni, limitazioni del diritto, cessazione;

possesso e azioni possessorie;

le obbligazioni. Fonte, modificazioni. Effetti e modi di estinzione. Fatti illeciti. Responsabilità. Risarcimento del danno;

il contratto in generale. Il contratto di trasporto ferroviario.

Diritto costituzionale:

lo Stato e i suoi elementi costitutivi;

principi fondamentali della Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini nei rapporti civili, sociali, economici e politici;

organi costituzionali e loro funzioni;

leggi formali e leggi materiali;

il potere esecutivo e la potestà regolamentare;

organi ausiliari, consultivi e di controllo;

la funzione giurisdizionale ordinaria e speciale;

la Corte costituzionale.

Diritto amministrativo:

fonti - Distinzioni, contenuto, efficacia;

persone giuridiche pubbliche e private;

concetto e natura del rapporto organico;

struttura, attribuzioni e competenza degli organi amministrativi;

la delegazione amministrativa;

l'esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici;

gli atti amministrativi - Presupposto ed elementi costitutivi;

nullità, invalidità degli atti amministrativi;

annullamento e revoca;

responsabilità dell'Amministrazione e dei privati;

il rapporto di pubblico impiego in generale;

tutela amministrativa e tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi;

organi della giurisdizione amministrativa;

la giurisdizione del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti;

ordinamento dell'Amministrazione centrale e locale e degli Enti pubblici, autarchici, territoriali;

ordinamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

demanio e patrimonio;

regime amministrativo della proprietà privata;

l'espropriazione per pubblica utilità.

Diritto penale:

il reato e la pena in generale;

delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio.

Procedura penale:

i soggetti, l'oggetto e gli atti del processo penale;

l'azione civile ed il procedimento penale;

competenza per materia, per territorio e funzionale del giudice penale.

Diritto processuale civile:

giurisdizione e competenza in generale;

competenza per materia, per valore e per territorio - Foro della Pubblica amministrazione;

rappresentanza e difesa in giudizio della pubblica amministrazione;
la notificazione degli atti;
lineamenti generali del processo di cognizione e di esecuzione.

Diritto internazionale:

lineamenti generali;
le organizzazioni internazionali.

Contabilità di Stato:

disciplina delle entrate e delle spese pubbliche in generale;
l'obbligazione tributaria, origine, modificazione ed estensione dell'obbligazione;
il bilancio dello Stato;
contratti dello Stato e degli Enti pubblici.

Economia politica:

i beni - Produzione e suoi fattori;
costi - Salario, profitto e reddito;
risparmio;
concorrenza e monopolio;
moneta e sistemi monetari - Cambi;
credito e organizzazione bancaria;
scambi internazionali - Bilancio commerciale - Bilancio dei pagamenti.

Scienza delle finanze:

bisogni e servizi pubblici;
teoria delle imposte e delle tasse - Imposte dirette, indirette, proporzionali e progressive;
sistema tributario italiano.

B) PROVE FACOLTATIVE

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesco) consistono nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in un colloquio atto a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

Alle prove saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno contemporaneamente a quest'ultima.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove scritte.

Per gli esami facoltativi la commissione disporrà per ciascuna delle lingue estere, di punti 0,50 per la prova scritta e punti 0,50 per la prova orale.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la puntazione di 0,25 per la prova scritta e 0,25 per quella orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 8.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti d'identità

I concorrenti riceveranno apposita credenziale circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, date e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tuttavia, in dipendenza di disguidi postali o per altre cause, i candidati dovranno nel loro interesse seguire la pubblicazione del diario che verrà tempestivamente fatta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;
tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;
tessera militare con fotografia;
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di 5 punti così suddivisi:

A) 2 *punti* per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea richiesta per la partecipazione al concorso, in funzione di:

0,05 per ogni punto oltre l'80/110 e fino al 90/110 compreso;

0,06 per ogni punto oltre il 90/110 e fino al 100/110 compreso;

0,08 per ogni punto oltre il 100/110 e fino al 110/110 compreso;

0,10 per il conseguimento della lode.

Nei punteggi ottenuti per trasformazione di voti dati in base diversa da 110, le frazioni di punto sono valutate, e per un punto intero, solo se superiori a 0,5.

B) 3 *punti* per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali, con i seguenti criteri:

1) punti 0,30 per ogni idoneità in pubblici concorsi per il personale direttivo di Amministrazioni statali e per ogni idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nelle università o istituto di istruzione universitaria;

2) punti 0,30 per ogni anno di servizio di ruolo nel gruppo direttivo di amministrazioni statali con qualificazione « eccezionale » o equiparata per ciascun anno.

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui al punto *B*/1, qualora trattisi del concorso che ha dato luogo a servizio valutabile in base al punto *B*/2.

Art. 10.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati al successivo art. 11.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti; i documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non in regola con le disposizioni di cui al comma precedente e, pertanto, gli stessi non verranno presi in alcuna considerazione.

Tutti i requisiti che danno titolo alla preferenza a parità di punteggio complessivo e alla riserva di posti devono essere posseduti entro la data del giorno precedente a quello che sarà stabilito per l'inizio delle sedute della commissione esaminatrice per l'espletamento della prova orale.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonchè il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

Titoli preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
13) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
16) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
20) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
23) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
24) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono le qualifiche di:

1) invalidi di guerra, militari e civili;
2) ex combattenti e categorie assimilate;
3) profughi;
4) invalidi per servizio;
5) invalidi per lavoro;
6) invalidi civili;
7) orfani e vedove dei caduti in guerra o per cause di servizio;
8) orfani e vedove di caduti sul lavoro;
9) capi di famiglie numerose.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con la qualifica di segretario superiore di 1ª classe o equiparata, nonchè di Segretario superiore o equiparata con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto titolo di studio di cui al precedente art. 2.

Art. 12.

Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approverà con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

e) diploma originale o copia notarile di una delle lauree richieste per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre 6 mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di 30 giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso nonchè un'attestazione, in bollo, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il solo diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi agli impianti dell'Azienda.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 14.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D ovvero — 5D, (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo normale;

senso cromatico normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della notificazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 15.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1974

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975
Registro n. 66 Trasporti, foglio n. 38

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome e nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
domicilio per ogni comunicazione (via, n., presso, cap, città, provincia)

Il sottoscritto . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a diciotto posti di ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, scienze politiche, scienze diplomatiche e consolari indetto con decreti ministeriali n. 7667 e 93 rispettivamente del 1° agosto 1974 e del 5 febbraio 1975 impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto alla elevazione del limite di età . . . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie di cui all'art. 4 del decreto);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le Autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . . presso la Università di . . . . . .;

di aver soddisfatto agli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma di concorso;

chiede di sostenere le seguenti prove facoltative (vedi articoli 3 e 7 del decreto) . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome anche il cognome del coniuge.

(2149)

Modificazioni al decreto ministeriale 1° agosto 1974, relativo al concorso pubblico, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, scienze politiche e scienze diplomatiche e consolari.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente la integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/12104 del 21 gennaio 1975;

Decreta:

Articolo unico.

L'articolo 10 del decreto ministeriale n. 7667 del 1° agosto 1974 è modificato come segue:

Formulazione della graduatoria di merito.

Al fine della formulazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove obbligatorie di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali titoli di merito di cui al precedente articolo 9, nonchè quelli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti di cui al successivo art. 11.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non in regola con le disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando il voto riportato nella prova scritta, quello riportato nella prova orale, quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonchè il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli di merito e, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 11.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975
Registro n. 66 Trasporti, foglio n. 41

(2150)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di trentotto sottotenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da ammettere alle scuole di applicazione d'arma in Torino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1974, registro n. 15 Difesa, foglio n. 319, con il quale sono stati indetti concorsi per il reclutamento di trentotto sottotenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da ammettere alle scuole di applicazione d'arma in Torino;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, seconto, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di trentotto sottotenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da ammettere alle scuole di applicazione d'arma in Torino, è costituita, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 19 luglio 1974, citato nelle premesse, come segue:

Presidente:

col. f. s.p.e. (RN) Santonastaso Gennaro, com. sc. appl. f. e c.

Membri:

col. a. s.p.e. (RN) De Ambrosis Nevio;
ten. col. a. s.p.e. (RN) Luciano Salvatore;
Ferro prof. Vincenzo, insegnante fisica tecnica e macchine presso le scuole applicazione d'arma;
Versino prof. Carlo, insegnante chimica presso le scuole d'applicazione d'arma.

Segretario senza diritto a voto:

Pitti dott. Giuseppe, primo dirigente.

Art. 2.

Ai professori Ferro Vincenzo e Versino Carlo saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1974

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 388

(1937)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750710)